

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-4417 del 25/09/2019
Oggetto	RINNOVO CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI AREE DEMANIALI CON RAMPA CARRABILE E MANUFATTO DI SCARICO IN COMUNE DI FERRARA, VIA COMACCHIO 951, RICHIEDENTE GUZZINATI MICHELE, PROC. CODICE FE18T0068
Proposta	n. PDET-AMB-2019-4542 del 25/09/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	PAOLA MAGRI

Questo giorno venticinque SETTEMBRE 2019 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, PAOLA MAGRI, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara

OGGETTO: RINNOVO CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI AREE DEMANIALI CON RAMPA CARRABILE E MANUFATTO DI SCARICO IN COMUNE DI FERRARA, VIA COMACCHIO 951, RICHIEDENTE GUZZINATI MICHELE, PROC. CODICE FE18T0068

LA RESPONSABILE

Visti:

- il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523, "Testo unico sulle opere idrauliche";
- il Regio Decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici";
- la Legge n. 37/1994, "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche";
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e smi;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59" ed in particolare gli artt. 86 e 89, che hanno conferito alle Regioni la gestione dei beni del demanio idrico;
- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i., "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3, e in particolare l'art. 141 che ha stabilito i principi per l'esercizio delle funzioni conferite con D. Lgs. n. 112/1998;
- la Legge Regionale 14 aprile 2004, n. 7, "Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali" ed in particolare la sezione I del capo II che disciplina le occupazioni di aree demaniali;

- la Legge Regionale 22 dicembre 2009 n. 24 e in particolare l'art. 51 che detta disposizioni finanziarie per le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico;
- la Legge Regionale 30 aprile 2015, n. 2 e smi e in particolare l'art. 8 che stabilisce nuove modalità di aggiornamento, decorrenza e versamento dei canoni per l'utilizzo di beni del demanio idrico;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13, ed in particolare gli artt. 14 e 16, con cui si stabilisce che le funzioni in materia di concessioni, vigilanza e controllo in materia di utilizzo del demanio idrico sono conferite ai Servizi territoriali Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di ARPAE, mentre le funzioni in materia di Nulla-Osta Idraulico e sorveglianza idraulica all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile (ARSTePC) territorialmente competente;
- le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 895 del 18/6/2007, n. 667 del 18/05/2009, n. 913 del 29/6/2009, n. 469 del 11/4/2011, n. 173 del 17/02/2014, n. 1622 del 29/10/2015, n. 1927 del 24/11/2015, n. 453 del 29/3/2016 e n. 1181 del 23/07/2018 che hanno modificato la disciplina dei canoni di concessione delle aree del demanio idrico e l'assetto organizzativo delle strutture preposte alla gestione dello stesso;
- la deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. 106 del 27/11/2018 in attuazione della quale, ai sensi della L.R. n. 13/2015, è stato conferito all'Ing. Paola Magri incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara con decorrenza dal 01/01/2019;

Viste:

-la determinazione del Responsabile dell'allora competente Servizio Tecnico di Bacino Po di Volano n. 6413 del 09/05/2006 (Prat. n. FE03T0022) con la quale si rilasciava al Sig. Michele Guzzinati, nato a Ferrara il 11/01/69 - C.F. GZZMHL69A11D548M, la concessione per occupazione di area demaniale con rampa carrabile e manufatto di scarico in dx del Po di Volano nel comune di Ferrara, in via Comacchio 951, area censita catastalmente al Foglio 235 mappale 235 del comune medesimo, con scadenza il 08/05/2018;

-l'istanza presentata fuori termine in data 02/11/2018, assunta al protocollo PGFE/2018/14181 - pratica n. FE18T0068, dal concessionario Sig. Michele Guzzinati, con la quale viene richiesto il rinnovo della sopra citata concessione demaniale per occupazione di un'area del demanio idrico con rampa carrabile come unico accesso alla proprietà e con un manufatto di scarico di acque depurate del diametro di 300 mm;

-la richiesta di pareri effettuata dal competente SAC, con prot. PG/2019/33078 del 28/02/2019 all'ARSTePC, Servizio Area Reno e Po di Volano - sede di Ferrara, ai fini del rilascio del nulla osta idraulico e delle prescrizioni per il disciplinare tecnico di concessione per occupazione di area demaniale ed al Comune di Ferrara per il parere a fini ambientali, urbanistici e paesaggistici;

Dato atto:

-della pubblicazione dell'istanza di rinnovo in argomento sul BURERT n. 40 del 06/02/2019 e dell'assenza di opposizioni o osservazioni nel termine di 30 (trenta) giorni;

-del nulla osta idraulico rilasciato con Determina Dirigenziale n. 801 del 12/03/2019 dalla sopra citata ARSTePC - sede di Ferrara, protocollato presso il competente SAC in data 13/03/2019 con prot. PG/2019/40504, espresso in senso favorevole con prescrizioni contenute nell'allegato disciplinare tecnico, parte integrante e sostanziale del presente atto;

-dei pareri favorevoli rilasciati dal Comune di Ferrara, con nota del Servizio Ambiente PG 28418 in data 04/03/2019, protocollata presso il competente SAC in data 06/03/2019 con prot. PG/2019/36715 e nota del servizio Pianificazione Territoriale e Progettazione PG 108896 del 05/09/2019, protocollata con prot. PG/2019/137781 del 06/09/2019;

-della sottoscrizione del disciplinare tecnico di cui sopra, accettato per presa visione a firma del concessionario in data 17/09/2019, agli atti del competente SAC;

Considerato che:

-l'importo relativo alle spese relative all'espletamento dell'istruttoria della domanda di rinnovo di concessione in oggetto è stabilito in € 75,00 ai sensi dell'art. 20, comma 9, della L.R. n. 7/2004 e s.m.i.;

-il canone dovuto, ai sensi dell'art. 20 della citata L.R. 7/2004 e s.m.i. e della DGR 913/2009, per l'occupazione con rampa carrabile unico accesso alla proprietà e con manufatto per lo scarico in alveo è definito in € 209,74 per l'annualità 2019, comprensivo della rivalutazione annuale in base all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (FOI) accertati dall'ISTAT, da applicarsi a partire dal 2016, ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015 e fatti salvi eventuali aggiornamenti o rideterminazioni dell'importo da effettuarsi mediante apposita DGR;

-il deposito cauzionale a suo tempo quantificato, ai sensi dell'art. 20, comma 11, della L.R. 7/2004, in € 275,00 nella determinazione n. 6413/2006, è stato versato in data 30/03/2006

dal concessionario. Tale cauzione di € 275,00 rimarrà depositata a garanzia del presente titolo concessorio;

-a riconoscimento dei diritti derivanti dalla concessione n. 6413/200, il sig. Michele Guzzinati non risultava in regola con i versamenti dei canoni richiesti per il periodo di validità della concessione fino alla sua scadenza in data 08/05/2018, relativamente al periodo 09/05/2015/-08/05/2016, per cui è stata richiesta la corresponsione del canone per tale periodo pari ad € 205,00;

-il sig. Michele Guzzinati è tenuto altresì al pagamento di quota parte del canone 2018 di € 134,31 per il periodo 09/05/2018-31/12/2018, giusto quanto previsto dall'art. 8 della L.R. 2/2015 in cui si dispone il versamento del canone per anno solare entro il 31 marzo di ogni anno, nonché al pagamento del canone relativo all'annualità 2019, valido fino al 31/12/2019, pari ad € 209,74 e al pagamento degli interessi di legge dovuti, in quanto il canone non è stato corrisposto entro il 31 marzo e delle rivalutazioni ISTAT per una somma di € 4,38;

-peraltro risulta agli atti del competente SAC che il sig. Michele Guzzinati ha corrisposto per i periodi 09/05/2016-08/05/2017 e 09/05/2017-08/05/2018 un canone annuo pari a € 275,00 in luogo di quello di € 205,00, al netto delle rivalutazioni ISTAT, come disposto dalle DGR 913/2009 e 469/2011, che hanno ridotto i canoni rispettivamente per le rampe come unico accesso alla proprietà ad € 75,00 e per gli scarichi di diametro inferiore a 315 mm ad € 130,00;

-in riferimento a quanto sopra esposto, risulta quindi che il sig. Michele Guzzinati abbia un credito di € 139,79, risultante dal ricalcolo fra le somme già versate e quelle dovute, ricomprendendovi anche le rivalutazioni ISTAT;

-pertanto il sig. Michele Guzzinati dovrà versare in totale la somma di € 413,64 quale pagamento dei canoni arretrati per gli anni 2015-2016, di quota parte del 2018 e del canone 2019, comprensiva di rivalutazioni ISTAT e di interessi legali dovuti;

Preso atto che il concessionario ha presentato l'attestazione del versamento:

-dell'importo di € 75,00 eseguito in data 20/11/2018 dovuto per le spese istruttorie;

- dell'importo di € 413,64 eseguito in data 17/09/2019 quale canone di concessione relativo al periodo 09/05/2015-08/05/2016, a quota parte dell'anno 2018 e al canone per l'anno solare 2019, come più sopra descritto, comprensivo degli interessi legali e delle rivalutazioni ISTAT dovuti;

Ritenuto che sulla base delle risultanze dell'istruttoria tecnico-amministrativa condotta, che sussistano i requisiti e le

condizioni di legge per procedere al rinnovo fuori termine della concessione per occupazione di area demaniale richiesta dal sig. Michele Guzzinati con le prescrizioni di cui al seguente dispositivo;

Attestata la regolarità amministrativa;

Richiamate tutte le considerazioni espresse in premessa;

DETERMINA

1) di concedere al sig. Michele Guzzinati, nato a Ferrara il 11/01/69 - C.F. GZZMHL69A11D548, fatti salvi i diritti di terzi, il rinnovo della concessione per occupazione di area demaniale con manufatto di scarico in alveo e rampa carrabile come unico accesso alla proprietà in sponda destra del Po di Volano, via Comacchio 951, località Cona, in Comune di Ferrara, area censita catastalmente al Foglio 235 mappale 235 (fronte) del comune medesimo, alle seguenti condizioni:

a) l'utilizzo del bene di cui al punto 1) dovrà essere esclusivamente quello indicato nel presente atto;

b) la concessione si intende rilasciata al soggetto ivi indicato; qualora intervenga la necessità di effettuare un cambio di titolarità, questo dovrà essere formalizzato con apposita istanza, ai sensi delle relative normative in merito, al competente SAC entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento;

c) di stabilire che la concessione ha efficacia dal 09/05/2018 e la sua scadenza è fissata al 31/12/2029 e che l'Amministrazione concedente ha facoltà, in ogni tempo, di procedere, ai sensi dell'art. 19, comma 1, della L.R. 7/2004, alla revoca della stessa, qualora sussistano motivi di sicurezza idraulica, ragioni di pubblico interesse generale e, comunque, al verificarsi di eventi che ne avrebbero determinato il diniego; in tal caso si procederà ad ordinare la riduzione in pristino dello stato dei luoghi senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo;

d) il concessionario qualora intenda protrarre l'occupazione oltre il termine concesso, dovrà esplicitamente presentare prima della scadenza domanda di rinnovo al competente SAC e versare il conseguente canone, oppure comunicare la cessazione alla scadenza dell'occupazione per il ripristino dei luoghi, ovvero presentare istanza di rinuncia prima della scadenza qui prevista;

e) la presente concessione verrà dichiarata decaduta qualora il concessionario si renda inadempiente agli obblighi assunti (art. 19, comma 2, L.R. 7/2004);

f) la presente concessione viene rilasciata unicamente per gli aspetti riguardanti l'occupazione del demanio idrico,

indipendentemente dagli obblighi e dalle normative previste dalle leggi vigenti o dalle condizioni che possono venire richieste da altre Amministrazioni competenti ed è vincolata a tutti gli effetti alle disposizioni di legge in materia di polizia idraulica;

g) il concessionario è obbligato a munirsi di tutte le autorizzazioni e i permessi connessi allo specifico utilizzo per cui l'area viene concessa;

h) il concessionario è esclusivamente responsabile per qualunque lesione che, nell'esercizio della presente concessione, possa essere arrecata ai diritti dei terzi, e per i relativi risarcimenti;

2. di dare atto che le prescrizioni tecniche da osservarsi per l'utilizzo del bene demaniale, sono contenute nell'allegato disciplinare tecnico, parte integrante e sostanziale del presente atto;

3. di dare atto che, ai sensi dell'art. 20, comma 9, L.R. 7/2004 e ss.mm.ii., l'importo relativo alle spese di istruttoria stabilito in € 75,00, è stato versato dal concessionario in data 20/11/2018 tramite c.c.p. ed introitato sul Capitolo 04615 di cui all'U.P.B. 3.6.6000 della parte Entrate del Bilancio regionale esercizio finanziario 2018;

4. di stabilire che il canone annuale è fissato in € 209,74 per l'anno 2019, calcolato applicando la L.R. 7/2004 e la L.R. 2/2015;

5. di stabilire che i canoni annuali successivi dovranno essere rivalutati in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT (FOI) e disponibili sul relativo sito istituzionale alla data del 31 dicembre di ogni anno (fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo effettuato mediante apposita D.G.R., ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015). Il concessionario dovrà, pertanto, versare annualmente gli importi aggiornati dei canoni di concessione;

6. di stabilire, inoltre, che il concessionario dovrà corrispondere i canoni annui successivi entro il 31 marzo dell'anno in corso di concessione e di effettuare tutti i versamenti relativi ai canoni sul c/c postale n. 1018766582 intestato a "Regione Emilia-Romagna, somme dovute utilizzo beni Dem. Idr. STB411" oppure tramite bonifico con IBAN: IT 42 C 07601 02400 001018766582, indicando il numero di pratica all'inizio della causale e trattenendo le copie delle dimostrazioni dei pagamenti effettuati, in caso di controlli da parte di questo Servizio per il regolare esercizio della concessione;

7. di stabilire altresì che in caso di mancato pagamento degli oneri derivanti dalla presente concessione si procederà al

recupero coattivo del canone secondo quanto previsto dall'art. 51 della L.R. 22 Dicembre 2009 n.24;

8. di dare atto che il Sig. Michele Guzzinati è in regola con i versamenti dei canoni richiesti per la precedente concessione ex FE03T0022 relativi all'annualità 09/05/2015-08/05/2016 e quota parte 09/05/2018- 31/12/2018 e per la presente concessione, relativamente al canone anticipato per l'anno 2019, dopo la corresponsione della somma di € 413,64, comprensiva degli interessi legali e delle rivalutazioni ISTAT dovute, effettuata in data 17/09/2019 mediante c.c.p. sul Capitolo 04315 di cui all'U.P.B. 3.7.6150, della parte Entrate del Bilancio regionale esercizio finanziario 2019;

9. di dare atto che la cauzione, quantificata in € 275,00 nella determinazione n. 6413/2006 ai sensi dell'art. 20, comma 11, della L.R. 7/2004 e versata a suo tempo dal concessionario, rimarrà depositata a garanzia del presente titolo concessorio e potrà essere svincolata in caso di presentazione di istanza di rinuncia prima della scadenza della presente concessione, previa idonea istanza scritta al servizio competente, solo dopo aver accertato l'adempimento del concessionario a tutti gli obblighi e prescrizioni imposte con il presente atto;

10. di dare atto che l'importo dell'imposta di registro dovuta è inferiore a € 200,00, secondo quanto stabilito dal D.L. n.104 del 12/09/2013 convertito con modificazioni dalla Legge n. 128 del 8/11/2013 e pertanto la registrazione andrà effettuata solo in caso d'uso, ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.P.R. 26/04/86, n. 131 e della Circolare del Ministero delle Finanze n. 126 del 15/05/98;

11. di stabilire che la presente determinazione dirigenziale dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle concessioni idrauliche;

12. di provvedere alla pubblicazione ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013 nonché del D. Lgs. n. 97/2016 ed in ottemperanza al vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;

13. di dare conto che l'originale del presente atto, con oneri di bollatura a carico del concessionario, è conservato presso l'archivio informatico del SAC ARPAE di Ferrara e ne sarà consegnata al concessionario una copia semplice;

14. di dare atto che il responsabile del procedimento è l'ing. Paola Magri;

15. di rendere noto che il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi all'autorità giurisdizionale ordinaria ovvero, entro 60 giorni dalla ricezione, dinanzi all'autorità

giurisdizionale amministrativa ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010
art. 133 comma 1 lettera b) e s.m..

LA RESPONSABILE
Ing. Paola Magri

DISCIPLINARE TECNICO DI CONCESSIONE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione pratica da parte dell'Agenzia Regionale Prevenzione, Ambiente ed Energia, a favore del sig. Michele Guzzinati - C.F. GZZMHL69A11D548:

Art. 1 - Oggetto

Il Sig. Michele Guzzinati - C.F. GZZMHL69A11D548 residente a Ferrara, via Comacchio 510/A, è autorizzato ad occupare un'area del demanio idrico, con rampa carrabile addossata all'argine dx del del Po di Volano, risvolta di Cona e un manufatto di scarico acque depurate del diametro di 300 mm, ubicato in sponda dx del medesimo corso d'acqua, in via Comacchio 951, comune di Ferrara, località Cona.

Entrambe le occupazioni sono ubicate catastalmente di fronte alla particella 235 (prop. privata) del Foglio 235 del Comune di Ferrara.

Art. 2 - Prescrizioni particolari derivanti dal nulla osta idraulico

- a) E' fatto obbligo di provvedere allo sfalcio della vegetazione infestante sull'intero fronte arginale (stradale) in confine con la proprietà privata.
- b) Dovrà essere mantenuta inalterata la possibilità di scolo delle acque, pertanto, sia che esista il fosso di guardia o che vi sia solo un impluvio fra piano terreno e unghia arginale, si dovrà dare continuità al deflusso delle acque ponendo, in corrispondenza della linea del fosso o dell'impluvio, a quota idonea, un tombino sottopassante il corpo rampa. Il dimensionamento del diametro di tale tombino sarà in funzione del punto in cui il manufatto rampa intercetta la linea di scolo (minore all'inizio, maggiore alla fine) ed in ogni modo non dovrà mai essere inferiore a 25 cm.
- c) Il concessionario è tenuto alla pulizia periodica del tombino, in modo che foglie, vegetazione, depositi di sedimenti o altro non ne ostruiscano la sezione e di conseguenza la capacità di scolo.
- d) Ogni eventuale danno causato dal mancato rispetto delle presenti prescrizioni, arrecato anche a proprietà situate a monte o a valle della linea di scolo, sarà imputato al concessionario.
- e) E' fatto obbligo di provvedere allo sfalcio della vegetazione infestante per un tratto di almeno 3,00 metri in destra e 3,00 metri in sinistra del manufatto di scarico.
- f) La scarpata in alveo dovrà essere adeguatamente protetta dall'erosione del deflusso di scarico mediante opportuna protezione della scarpata a fiume.

- g) Qualora il corpo idrico provochi erosione di sponda a causa della presenza del manufatto, il concessionario dovrà provvedere immediatamente al ripristino della sponda, previa autorizzazione da parte dell'A.R.S.T. e P.C. - Servizio Area Reno e Po di Volano, sede di Ferrara.
- h) Ogni modifica e intervento all'opera assentita, e/o allo stato dei luoghi, dovrà essere preventivamente autorizzato dall'Amministrazione concedente ARPAE, previo parere dell'A.R.S.T. e P.C. - Servizio Area Reno e Po di Volano.
- i) Qualora il corpo idrico provochi erosione di sponda è consentita (previa autorizzazione da parte dell'A.R.S.T. e P.C. - Servizio Area Reno e Po di Volano) la realizzazione di presidi a difesa della proprietà privata.
- j) Il concessionario è consapevole che l'area dove insistono le opere che occupano i beni del demanio idrico, è in area golenale e che pertanto, per definizione, in tali zone vi è una potenziale esposizione a possibili eventi idraulici avversi.
- k) L'A.R.S.T. e P.C. - Servizio Area Reno e Po di Volano non è responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo, fontanazzi e cedimenti spondali. L'A.R.S.T. e P.C. non si assume inoltre alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incendio della vegetazione e dallo scoppio di residuati bellici esplosivi presenti nel rilevato arginale. I lavori nel corso d'acqua e sue pertinenze finalizzati alla conservazione dell'opera ammessa sono a totale carico del concessionario; resta inteso che l'A.R.S.T. e P.C. interviene esclusivamente a tutela delle opere di difesa idraulica.
- l) Il concessionario è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale dell'A.R.S.T. e P.C. - Servizio Area Reno e Po di Volano e agli addetti al controllo e alla vigilanza. L'A.R.S.T. e P.C. non è responsabile per danni cagionati ai beni del concessionario qualora non abbia provveduto adeguatamente a svolgere gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza.
- m) E' espressamente vietato eseguire nell'alveo, nelle sponde e nella fascia di rispetto escavazioni, buche, sbarramenti, manomissioni o alterazioni di qualsiasi genere.
- n) L'A.R.S.T. e P.C. Servizio Area Reno e Po di Volano resta, in ogni caso, estranea da eventuali controversie conseguenti all'esercizio del nulla osta idraulico accordato, considerato che è rilasciato fatti salvi i diritti di terzi.
- o) La violazione alle disposizioni e condizioni del presente provvedimento sarà punita con la sanzione prevista dalle norme vigenti in materia di Polizia Idraulica.

Art. 3 - Prescrizioni generali

Il concessionario dovrà provvedere, a proprie spese e senza diritto a rimborso alcuno:

- al ripristino della situazione preesistente qualora intervenga la revoca, la rinuncia o il mancato rispetto delle norme tecniche;
- a qualunque tipo di adeguamento delle attività venisse richiesto dall'Amministrazione concedente (ARPAE) per motivi di pubblico interesse;
- alla diligente riparazione di eventuali danni o guasti provocati alle pertinenze ed alle opere idrauliche in genere, evitando in ogni modo di provocarne altri;
- alla necessaria manutenzione delle opere onde evitare che le stesse possano risultare di pregiudizio per gli interessi del demanio.

Art. 4 - Revoca e decadenza

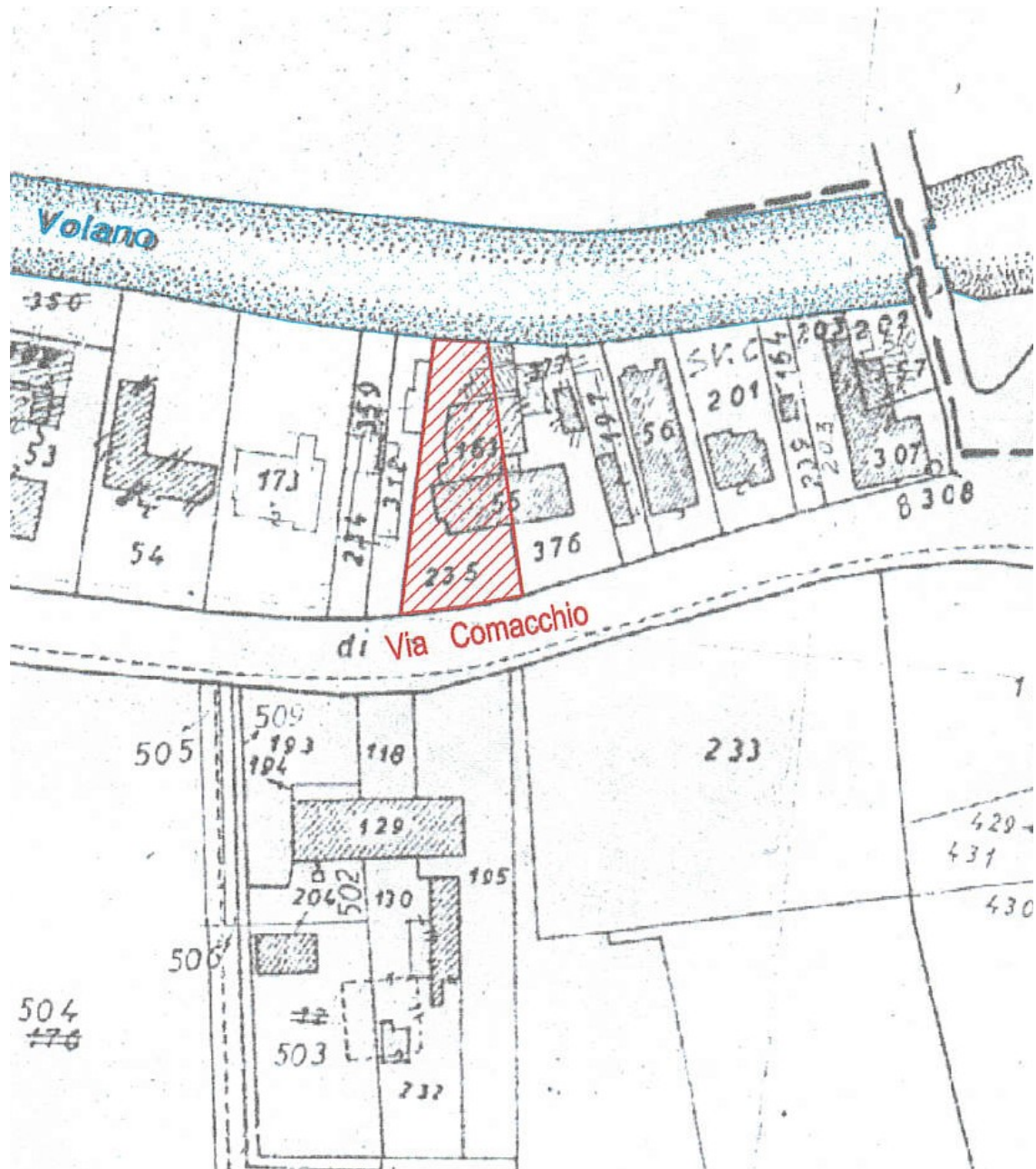
La concessione può essere revocata in ogni momento per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e sono causa di decadenza le seguenti condizioni:

- destinazione d'uso diversa da quella concessa;
- mancato rispetto, grave e reiterato, di prescrizioni normative o del presente disciplinare;
- mancato pagamento di due annualità del canone;
- subconcessione a terzi senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente.

Art. 5 - Ripristino dei luoghi

La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione concedente non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente. Qualora il concessionario non provveda nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa all'integrale demolizione l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione. Per quanto non espressamente stabilito nel presente atto valgono le vigenti norme in materia di Polizia Idraulica.

Cartografia allegata



SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.